



GIUNTA REGIONALE

0

L'Estensore

**P.I. Vernamonte Domenico**

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

**Arch. Virgilio Basile**

(firma)

**DETERMINAZIONE N. DE9/050**

**DEL 23/05/2013**

**DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA (DE)**

**SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI (DE9)**

**UFFICIO: Linee Funiviarie, Sciovie e piste da Sci**

**OGGETTO:**

**Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo Unico in Materia di Sistemi di Trasporto a Mezzo di Impianti a Fune, o ad essi Assimilati, Piste da Sci ed Infrastrutture Accessorie – 5° accertamento delle risorse derivanti dall'introito delle sanzioni amministrative della stagione invernale 2012-2013 e precedente.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che la L. 24.12.2003 n. 363 e s.m.i. stabilisce norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili;
- che la citata Legge n. 363/2003 stabilisce per le aree sciabili attrezzate degli obblighi che, ove non osservati, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- che l'art. 22 della citata Legge n. 363/2003 precisa inoltre che *"Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve"* e l'art. 18 che le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti;
- che, nello specifico, l'art. 105 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) precisa gli obblighi per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti e le relative sanzioni amministrative pecuniarie da comminare in caso di violazione degli stessi ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11.07.1980, n. 753;

**CONSIDERATO:**

- che, il Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo", con nota n. 7371/DE4 del 07.11.2005, comunicava alle Autorità competenti di accertare le infrazioni e comminare le relative sanzioni amministrative. Con la stessa nota veniva comunicato anche il numero di conto corrente (n°208678 intestato alla "Regione Abruzzo – Entrate Regionali") da utilizzarsi per il pagamento delle sanzioni ex art. 105 L.R. n. 24/2005;
- che il Servizio Risorse Finanziarie, con nota n. 826 del 09.01.2006, comunicava la necessità di istituzione, su richiesta, di un apposito capitolo di entrata sul bilancio regionale 2006 per l'introito delle sanzioni amministrative di che trattasi;

- che al fine di analizzare le problematiche afferenti le nuove procedure di gestione e contabilizzazione delle entrate regionali la Direzione Regionale Trasporti e Mobilità convocava una riunione con nota n. 408/DE del 06.07.2006;
- che, successivamente, la Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, con nota n. 539/DE del 29.08.2006, al fine della contabilizzazione ed utilizzazione delle entrate in argomento, ha chiesto l'istituzione nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, sia nella parte entrata che nella parte spesa, di appositi capitoli;
- che nel Bilancio regionale è stato istituito il capitolo di entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002 denominato *“Entrate derivanti da violazioni in materia di sicurezza e gestione negli impianti sciistici”*;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento viene accertato l'introito derivante dalla sanzione comminata nella stagione invernale 2011/2012 per € 45,16. Il pagamento è stato effettuato dal contravventore il tre aprile 2013, a seguito del rigetto del ricorso proposto contro la determina ingiunzione DE9/067 del 02/07/2012, da parte del Giudice di Pace di Guardiafredda (CH);

**VISTE** le copie dei bollettini di versamento delle sanzioni amministrative di cui sopra che alla data odierna ammontano a € 536,66;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento delle somma di € 536,66;

**VISTO** la L.R. 77/99;

#### **DETERMINA**

di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie della Giunta Regionale all'accertamento della somma di € 536,66 (euro cinquecentotrentasei/66) sul capitolo di entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002 denominato *“Entrate derivanti da violazioni in materia di sicurezza e gestione negli impianti sciistici”*, a titolo di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ex L.R. 24/05.

Il Dirigente del Servizio

***Ing. Daniele Raggi***

---

(firma)